

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1902

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro degli affari esteri**

(AGNELLI)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 247, recante integrazione del contingente dei contrattisti
nelle rappresentanze diplomatiche e consolari e ridetermina-
zione delle indennità di servizio all'estero

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente decreto-legge si provvede a fronteggiare due esigenze, che impongono soluzioni immediate per adempiere ad obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale (forte incremento dei carichi di lavoro dei nostri uffici consolari all'estero per effetto della nostra partecipazione al sistema Schengen) e per attuare correttamente i risparmi di spesa deliberati dal Parlamento con l'ultima manovra finanziaria sugli stanziamenti per l'erogazione delle indennità di servizio all'estero, come viene illustrato qui di seguito.

L'ingresso dell'Italia nel sistema informatizzato Schengen per il rilascio dei visti comporterà l'allacciamento telematico tra la nostra rete diplomatico-consolare, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e, attraverso una banca-dati a Strasburgo, le analoghe autorità degli altri Paesi aderenti al sistema.

Si prevede che il raccordo telematico con la rete estera avvenga in due tempi: nella prima fase, attuabile da ottobre in poi, sono così da collegare le 33 sedi di maggiore rilevanza (quelle che sopportano circa il 70 per cento del traffico globale dei visti), mentre nella seconda, programmata sull'arco temporale di 18-24 mesi dopo l'ingresso nel sistema, sono da inserire le altre circa 200 sedi.

Peraltro anche gli uffici esteri destinati ad entrare in seconda battuta nel sistema di raccordo telematico dovranno operare sulla base della normativa Schengen e realizzare collegamenti in tempo reale, sia pure con la procedura non telematica, con il Ministero degli affari esteri, per l'inserimento dei dati nel circuito informativo incentrato sulla banca-dati di Strasburgo.

L'aumento dei carichi di lavoro sulla nostra rete diplomatico-consolare, per effetto

dell'ingresso dell'Italia nel sistema Schengen, sarà notevole per le seguenti ragioni:

a) il traffico dei messaggi con il centro è destinato almeno a quadruplicarsi rispetto ai dati del 1994, giacchè l'autorizzazione preventiva delle autorità centrali al rilascio dei visti, attualmente limitata ad una ventina di Paesi «sensibili» (ed anche in questi per lo più con la procedura del silenzio assenso), dovrà estendersi, con lo stretto termine di sette giorni per il rilascio dei visti, alla grande maggioranza dei Paesi soggetti al regime dei visti;

b) l'istruttoria delle domande di «visto Schengen» comporterà una digitazione quasi tripla di quella richiesta attualmente, poichè la nuova «mascherina» informativa avrà 32 «campi» e richiederà la digitazione di 500/700 caratteri contro gli attuali 200;

c) la regola Schengen della competenza per un Paese a provvedere, in quanto «destinazione principale» tra i Paesi del sistema toccati dal viaggio, renderà inevitabile un forte accrescimento delle domande sulle sedi diplomatico-consolari italiane, essendo il nostro Paese marcatamente preferenziale per il «turismo-shopping» e disponendo di una rete estera assai estesa: in particolare, poichè il sistema Schengen prevede la delega ad un Paese a ricevere le domande dirette ai Paesi Schengen in una determinata area, l'Italia dovrà istruire domande di visti per Paesi diversi in sedi come Asmara, ove è l'unica rappresentante tra i *partners* Schengen, Tirana, Vilnius, Bombay, Colombo o Shanghai;

d) la necessaria apertura di sportelli per i visti in sedi come Kiev o Minsk (oggi «servite» dall'Ambasciata a Mosca) concorrerà anch'essa ad alimentare richieste addizionali di personale.

Al fine di provvedere tempestivamente al fabbisogno di personale determinato dalle

sueposte esigenze, l'articolo 1 del presente decreto-legge aumenta di 200 unità l'attuale contingente di contrattisti anche se i suindicati parametri previsionali di accrescimento dei carichi di lavoro richiederebbero un incremento superiore.

Ci si è peraltro attestati su tale dimensione minimale, nonostante gli attuali organigrammi siano già comunque inadeguati rispetto ad altri gravosi impegni (come, per gli uffici consolari, il completamento dell'anagrafe ed il riacquisto della cittadinanza), in considerazione delle note problematiche del bilancio dello Stato. Ne consegue la possibilità di dotare mediamente i circa 230 uffici interessati di poco meno di un'unità aggiuntiva.

Lo scaglionamento del personale addizionale non potrebbe non prevedere una attenzione prioritaria alle esigenze delle 33 sedi chiamate a stabilire fin dall'inizio l'allacciamento telematico con il sistema centrale, mentre la parte restante dovrebbe essere impiegata a fronteggiare i forti carichi aggiuntivi di lavoro degli uffici del secondo gruppo, non ancora collegati in via telematica, ma comunque già inseriti nel sistema.

Il ricorso al personale a contratto rappresenta una scelta obbligata, in considerazione dell'estrema urgenza degli adempimenti connessi al quadro Schengen e dell'assai maggiore flessibilità e celerità (oltre ai vantaggi dei minori costi e della acquisizione delle necessarie conoscenze linguistiche locali) che lo strumento contrattuale assicura rispetto al reclutamento concorsuale del personale di ruolo. All'interno delle singole sedi tale personale aggiuntivo verrebbe impiegato in modo da potenziare l'economia di lavoro della rappresentanza modulandone opportunamente l'impiego in conformità con le pertinenti disposizioni di sicurezza in raccordo alle funzioni del personale di ruolo.

Poichè l'espansione dei carichi di lavoro connessa all'ingresso nel sistema Schengen presenta caratteristiche «strutturali», non appare percorribile la via di contratti a breve termine (ad esempio semestrali) che era stata invece seguita per impegni limitati

nel tempo, come le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero.

Ciò non esclude che, alla luce dell'esperienza che potrà maturarsi nei processi applicativi della normativa Schengen, siano realizzabili sinergie e fungibilità suscettibili di «modulare» la domanda di altri tipi di personale impiegabile nella rete diplomatico-consolare.

Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse prevede, tra l'altro, un «taglio orizzontale», anche se in diverse misure, sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri.

Tra i capitoli toccati dalla manovra correttiva vi sono anche quelli (capitoli 1503 e 2503) su cui grava la spesa delle indennità di servizio ed assegni di sede corrisposti al personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero sulla rete diplomatico-consolare o al personale di altre amministrazioni in servizio presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

L'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge n. 41 del 1995, circa la voce Categoria II prevede un taglio dell'8 per cento sugli stanziamenti iniziali iscritti su tali capitoli di bilancio.

Il Ministero degli affari esteri, al fine di non ridurre ulteriormente la consistenza della rete diplomatico-consolare e quella delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, già carenti, è obbligato a procedere ad una conseguente riduzione delle indennità ed assegni di sede attraverso una decurtazione dei coefficienti attualmente in vigore.

L'ipotesi di procedere ad un taglio lineare è da escludersi, dato che le indennità congelate ai valori nominali del 1991 (e decurtate del 3,5 per cento nel 1994) hanno nel frattempo subito in misura differente perdite nel loro potere di acquisto. In taluni casi l'applicazione di una riduzione lineare avrebbe effetti insostenibili.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si intende pertanto, onde evitare ingiustificate sperequazioni, procedere ad una più accentuata riduzione dei trattamenti economici di alcune sedi ove sono venute a cessare o si sono comunque affievolite quelle situazioni di rischio o di disagio che avevano indotto in passato a concedere al personale inviato in quelle sedi una particolare incentivazione economica. Con i fondi così reperiti risulterà possibile attenuare le riduzioni in altre sedi ove l'attuale livello delle indennità è insufficiente a far fronte agli oneri del servizio o dove le condizioni di pericolo sono aumentate, e compiere in tal modo una necessaria opera di perequazione. Tale manovra consentirà inoltre di non interrompere i già avviati tagli che si dovettero affrontare a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica adottate nel 1993.

Nell'articolo 2 del provvedimento proposto si precisa che le riduzioni dovranno decorrere dal 1° aprile 1995, con la possibilità di derogare al principio della riduzione lineare per tutte quelle sedi per la quale la riduzione può essere effettuata in misura maggiore o minore sulla base degli stessi criteri richiamati dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dall'articolo 658 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che determinano i parametri in base ai quali si deve procedere alla variazione dei coefficienti di determina-

zione del trattamento economico. A tali fini si opererà in modo tale che le nuove indennità, per ciascuna funzione o sede, restino congrue e tali comunque da far fronte agli oneri locali, tenendo conto, oltre che dei succitati criteri, anche dei futuri limiti di incremento delle disponibilità sui capitoli in questione prefissati dal comma 5 del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995.

Nell'articolo 3 del decreto si prevede che anche gli emolumenti percepiti dal personale assunto all'estero con contratto regolato dalla legge italiana possano subire una riduzione percentuale nella stessa misura della riduzione applicata al personale di ruolo che nella stessa sede svolge funzioni dello stesso livello. Ove non venisse introdotta questa specifica disposizione si rischierebbe di produrre situazioni di palese iniquità e discriminazione, dato che il trattamento economico di tale personale a contratto - pur avendo come termine di riferimento il livello delle retribuzioni locali - è stato determinato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in misura non inferiore al 68 per cento dell'indennità spettante al personale di ruolo.

L'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri finanziari.

RELAZIONE TECNICA

ONERE ANNUO PREVEDIBILE SUL CAPITOLO 1501 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'ASSUNZIONE DI 200 IMPIEGATI A CONTRATTO PREVISTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

I dati forniti nella presente relazione tecnica sono stati calcolati come segue:

1) si considera che i 200 impiegati a contratto da assumere possano essere di cittadinanza sia italiana che straniera;

2) il costo medio unitario per contrattista è stato stimato sulla base delle retribuzioni medie percepite nell'intera rete diplomatico-consolare dal personale a contratto, sia italiano che straniero, ponderate considerando l'attuale ripartizione tra le due anzidette categorie, cittadini italiani (circa 2/3) e stranieri (circa 1/3);

3) per gli anni successivi è stato ipotizzato un incremento del 5 per cento al fine di coprire eventuali aumenti del fabbisogno collegati a quanto previsto in materia ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ovvero derivanti da:

- adeguamenti del tasso di cambio;
- variazioni negli oneri sociali a carico di questa Amministrazione;
- aumenti retributivi eventualmente resi necessari da variazioni delle medie retributive locali.

ONERI PRESUMIBILI PER I PRIMI TRE ANNI

Primo anno: secondo semestre 1995

Costo medio unitario per contrattista ai valori 1995: lire 57,5 milioni/anno.

200 contrattisti ai valori 1995: lire 5.750 milioni.

Secondo anno: 1996

Costo medio unitario per contrattista ai valori 1996: lire (57,5 + 5 per cento =) 60,6 milioni/anno (dato arrotondato).

200 contrattisti ai valori 1996: lire 12.120 milioni.

Terzo anno: 1997

Costo medio unitario per contrattista ai valori 1997: lire (60,6 + 5 per cento =) 64 milioni/anno (dato arrotondato).

200 contrattisti ai valori 1997: lire 12.800 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente dei contrattisti nelle rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennità di servizio all'estero.

Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 1995.

Integrazione del contingente dei contrattisti nelle rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennità di servizio all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dell'accordo di adesione alla convenzione del 19 giugno 1990, nonché l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare, entro il 1995, le dotazioni organiche delle rappresentanze diplomatico-consolari alle esigenze poste dagli adempimenti relativi all'attuazione del sistema d'informazione Schengen (SIS);

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la determinazione, in modo differenziato, delle riduzioni da apportare alle indennità di servizio all'estero e agli assegni di sede, nonché di revisionare il trattamento economico del personale a contratto non regolato da legge locale;

Visti gli articoli 152 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di

cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

Articolo 2.

1. A seguito della riduzione dell'otto per cento degli stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, vengono ridotti, con decorrenza 1° aprile 1995, in conseguente misura gli importi delle indennità di servizio all'estero e degli assegni di sede tramite modifica dei relativi coefficienti di maggiorazione. È comunque fatta salva la possibilità di disporre, per singole sedi e posti-funzione, una diversa determinazione dei coefficienti predetti, anche in relazione ai mutamenti delle condizioni locali e a disagi intervenuti, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Articolo 3.

1. A seguito delle riduzioni di cui all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad adottare analoghi provvedimenti di revisione del trattamento economico del personale a contratto non regolato da legge locale, fermo restando che l'ammontare di tali retribuzioni non potrà essere inferiore al livello delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di altri Paesi.

2. Il terzo comma dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 157.»

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 5.750 milioni nel 1995, in lire 12.120 milioni nel 1996 e in lire 12.800 milioni nel 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5.750 milioni per l'anno 1995 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.120 milioni per il 1996 e lire 4.800 milioni per il 1997, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1995.

SCALFARO

DINI - AGNELLI - MASERA

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO